

## COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) MASSERA	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) GRECO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) NERVI	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(RM) COLOMBO	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore COLOMBO CLAUDIO

Nella seduta del 26/07/2016 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con ricorso del 9 febbraio 2016, la s.r.l. istante contesta l'aumento della percentuale della commissione sull'accordato (c.d. commissione DIP – disponibilità immediata fondi), aumento applicato dalla banca resistente a far data dal 13 ottobre 2014.

Allega la ricorrente che l'aumento in questione (dallo 0,09% allo 0,48%) era stato disposto dalla banca a seguito di comunicazione PEC dell'8 agosto 2014, con efficacia – per l'appunto – dal 13 ottobre 2014.

Deduce altresì la cliente che, a seguito della ricezione di detta PEC, ella avrebbe interpellato la propria banca, dapprima per le vie brevi e poi per iscritto (in data 22 dicembre 2014), onde ottenere la diminuzione di tale percentuale o, in subordine, onde ottenere la riduzione dei fidi in essere. Alla ricorrente infatti erano stati accordati un'apertura di credito in c/c fino a € 10.000,00 ed un anticipo SBF fino a € 200.000 e la stessa si dichiarava disposta, in alternativa alla concessione della diminuzione della percentuale richiesta, a rinunciare all'apertura di credito in c/c ed a dimezzare l'altra linea.

A seguito del ricevimento di detta missiva, la banca accordava – in data 10 febbraio 2015 – la riduzione della percentuale allo 0,275%, ma solo per i primi due trimestri del 2015.

Con missiva del 20 febbraio 2015 la ricorrente contestava nuovamente l'operato della banca e ribadiva la propria volontà di procedere con la riduzione dei fidi, volontà nuovamente comunicata in data 8 aprile 2015.

La banca dava seguito alla richiesta della ricorrente solo dal 15 ottobre 2015, data a partire dalla quale la percentuale della commissione (pari allo 0,48%) veniva conteggiata su diversa base di calcolo.

Infine, nel gennaio 2016, la cliente estingueva il conto e, nel contempo, domandava la restituzione della somma di € 3.054,34, a suo dire illegittimamente addebitata in conseguenza della descritta vicenda. La banca veniva incontro alle richieste della ricorrente solo in via parziale, restituendole la somma di € 756,38.

Conclude, dunque, la ricorrente, domandando la condanna della banca alla restituzione di € 2.457,19.

Nelle proprie controdeduzioni la resistente ricostruisce la vicenda sostanzialmente in termini analoghi rispetto a quanto allegato dalla ricorrente, ma deduce la legittimità del proprio operato, sotto tutti i profili contestati.

In particolare, essa deduce la correttezza delle modalità di esercizio dello *ius variandi*, nonché la conseguente legittimità dell'applicazione della commissione contestata, concludendo pertanto per la reiezione del ricorso.

Da ultimo, la società ricorrente ha fatto pervenire una nota, nel cui contesto ha ridotto la propria domanda a € 2.397,19, poiché nella somma indicata nel ricorso era stato incluso erroneamente anche un addebito di € 60,00, non riconducibile alla commissione DIP e, dunque, non contestato.

## DIRITTO

La domanda risulta essere parzialmente fondata, e dunque va accolta nei termini che seguono.

Anzitutto osserva il Collegio come la domanda principale (di restituzione dell'intera somma addebitata, a seguito dell'aumento della percentuale della commissione DIP) non possa essere accolta.

Risulta infatti agli atti la PEC, con la quale la banca ebbe ad esercitare ai sensi dell'art. 118 TUB lo *ius variandi*: la comunicazione in questione appare contenere tutti i requisiti previsti dalla legge (preavviso bimestrale con indicazione del diritto di recesso; visibilità della dicitura "proposta di modifica unilaterale delle condizioni contrattuali"; forma scritta o su altro supporto durevole; allegazione del motivo), sicché non v'è ragione per dichiararne l'illegittimità.

Va detto tuttavia che, ricevuta la prima missiva scritta di contestazione da parte della ricorrente (missiva risalente al 22 dicembre 2014), la banca veniva incontro alle richieste della stessa, accordando una riduzione della percentuale per i primi due trimestri del 2015. Tale variazione, tuttavia, veniva in concreto applicata negli estratti conto solo a far data dal 10 febbraio 2015 (e non dal 1° gennaio 2015), sicché va disposta la restituzione, in favore della ricorrente, dell'importo di € 148,28, pari al ricalcolo della commissione DIP alla percentuale dello 0,275% dal 1° gennaio 2015 al 9 febbraio 2015.

Deve inoltre aggiungersi che va, del pari, dichiarata l'illegittimità della condotta della banca, la quale – ricevuta in data 20 febbraio 2015 un'ulteriore contestazione, in cui veniva richiesta nuovamente la riduzione (in termini di dimezzamento) dei fidi, questa volta formulata non in via condizionata al mancato accoglimento della domandata riduzione – non procedeva immediatamente a prendere atto del parziale recesso dalle linee di credito della ricorrente, ma seguiva ad applicare la commissione sull'intero accordato, sino al 15 ottobre 2015.



Arbitro Bancario Finanziario  
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Al contrario, a norma dell'art. 1845, ultimo comma, c.c., il parziale recesso ha acquisito efficacia dall'8 marzo 2015 (dovendosi nella specie, in difetto di diversa evidenza, applicare il termine legale), sicché va disposta la restituzione anche dell'ulteriore somma di € 939,14, corrispondente al conteggio della commissione DIP sulla diversa base di calcolo (e cioè sulla base del richiesto dimezzamento dei fidi) di € 105.000, rispettivamente secondo la percentuale dello 0,275% dall'8 marzo 2015 al 30 giugno 2015, e secondo la percentuale dello 0,48% dal 1° luglio 2015 al 14 ottobre 2015.

In conclusione, dunque, la somma capitale che deve essere restituita è pari a complessivi € 1.087,42.

### **PER QUESTI MOTIVI**

**Il Collegio in parziale accoglimento del ricorso dispone che l'intermediario restituisca alla ricorrente la somma complessiva di € 1.087,42 oltre interessi dalla data del reclamo al saldo.**

**Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MAURIZIO MASSERA